

**Osservazioni al documento OIC 2**  
**“Patrimoni destinati ad uno specifico affare”**

Sulla tematica dei “Patrimoni destinati ad uno specifico affare” l’OIC segnala alcuni profili problematici sui quali richiede specifiche osservazioni. Di seguito sono riportate le osservazioni richieste, precedute, per facilitarne la comprensione, dalle indicazioni contenute nella lettera di accompagnamento.

***1. La rappresentazione in bilancio di perdite che generano un deficit patrimoniale dello specifico affare nell’ipotesi in cui la società che costituisce il patrimonio destinato assume una responsabilità limitata***

Il legislatore non ha disciplinato l’ipotesi che, in un determinato esercizio, le perdite subite per uno specifico affare superino l’importo del netto patrimoniale relativo al patrimonio destinato, creando un deficit patrimoniale per la eccedenza delle passività sulle attività.

Nella nota 5 del principio si afferma che, in questa ipotesi, se la società non ha concesso al patrimonio destinato la garanzia illimitata di cui all’art. 2447 septies ultimo comma, il suo patrimonio “generale” non è impegnato per coprire le passività che non trovassero capienza nei beni del patrimonio destinato. Pertanto, pur dovendo tali passività essere regolarmente rilevate nella contabilità e nel bilancio generale della società, le relative perdite potrebbero poi essere ridotte con l’inserimento di apposite poste correttive nello stato patrimoniale e nel conto economico, in modo da ridurre a zero il deficit patrimoniale che si è venuto a creare, salvo il caso in cui, pur in assenza di una clausola di garanzia illimitata, la società madre si assuma a proprio carico tutto il residuo deficit patrimoniale dello specifico affare.

La genericità dell’indicazione contabile trae origine dalla mancata disciplina civilistica e dalle incertezze esistenti in dottrina sulle eventuali ripercussioni sulla società di un deficit del patrimonio destinato, cioè se la liquidazione di un patrimonio destinato incapiente può, in taluni casi, riverberare i suoi effetti sulla società, ancorché formalmente dotata di un regime di responsabilità limitata.

*Si chiede pertanto se, a motivo della variegata e complessa realtà normativa prospettabile, sia opportuno fornire suggerimenti in merito alla denominazione da attribuire alla “apposite poste”, indicando anche le voci e gli aggregati di conto economico e stato patrimoniale ove esse dovrebbero essere classificate. Va peraltro osservato che se l’affare si protrae per più esercizi l’eventuale deficit iniziale potrebbe essere automaticamente coperto dai successivi utili del patrimonio destinato.*

***Commento:*** Si ritiene opportuno che il documento OIC 2 contenga dei suggerimenti circa la denominazione delle poste correttive dello stato patrimoniale e del conto economico nel caso di deficit patrimoniale. Ad esempio, si suggerisce di evidenziare lo sbilancio patrimoniale negativo del patrimonio destinato in un’apposita voce negativa di patrimonio netto (es.: “deficit patrimonio destinato XY”), su cui fornire adeguate spiegazioni in nota integrativa.

***2. Distinta indicazione nel conto economico degli importi relativi allo specifico affare***

Il legislatore non ha previsto il dettaglio dei componenti reddituali dello specifico affare.

Il principio prevede l’analitica esposizione delle poste riferibili allo specifico affare

anche nel conto economico (**Par. 4 – B** ). Si sostiene tale soluzione in virtù sia delle previsioni di cui all'art. 2425 cod. civ. (trattandosi pur sempre di costi e ricavi riferibili all'attività di un medesimo soggetto giuridico costituito dalla società), sia del fatto che altrimenti si priverebbero i lettori del bilancio di una visione d'insieme dei componenti dell'unitario risultato economico della società e si altererebbero alcuni parametri utilizzati nell'analisi della redditività dell'impresa.

Si osserva inoltre che la rilevazione dei costi e ricavi dello specifico affare avviene previa le elisioni e rettifiche conseguenti ai rapporti intergestori tra società madre e patrimonio destinato, richieste dalla tecnica del consolidamento.

*Si chiede se si condivide tale soluzione e le ragioni ivi addotte.*

**Commento:** *Si condivide appieno la soluzione atteso come, a legislazione vigente, al patrimonio destinato e alle poste di conto economico dallo stesso generate non è riconosciuta alcuna autonomia fiscale.*

### **3. Distinta indicazione nel conto economico del patrimonio destinato ad uno specifico affare dell'onere per imposte sul reddito (IRES)**

Il principio non prevede la rappresentazione dell'onere per imposte sul reddito (IRES) nel conto economico dello specifico affare per la parte ad esso riferibile (par. 4, lett. C, lett. b).

E' stato assunto tale orientamento in considerazione del fatto che il risultato economico dell'affare non può, invece, essere calcolato al netto dell' IRES. Si nota che se l'affare si chiude in perdita l'IRES non è dovuta, e che se si verifica una ripartizione dell'utile con i terzi apportanti la società ed i terzi dovranno sopportare, come onere proprio, l'imposta sul reddito dovuta secondo il regime fiscale ad essi applicabile. Si afferma pertanto che l'IRES non può essere inclusa fra i costi di realizzazione dell'affare (salve, ovviamente, le diverse pattuizioni degli interessati ed eventuali diverse future disposizioni sulla disciplina tributaria dei patrimoni destinati).

*Si chiede se la soluzione proposta e gli argomenti addotti sono ritenuti convincenti.*

**Commento:** *Si concorda con la soluzione proposta e con le argomentazioni indicate.*

### **4. Altri commenti**

**a) Scritture contabili del patrimonio separato** (OIC2, pag. 5, par. 2). *Si propone di indicare che la confluenza delle scritture contabili separate del patrimonio destinato nella contabilità generale possa avvenire non giornalmente, ma a scadenze periodiche più ampie, ad esempio a cadenza mensile (cfr. G.E. Colombo, La disciplina contabile dei patrimoni destinati: prime considerazioni, in Banca, borsa e titoli di credito, 2004, p. 46).*

**b) Rendiconto dello specifico affare** (OIC2, pag. 6, par. 3). *Si segnala che l'inclusione nel rendiconto di una "nota di commento", seppure opportuna, non appare obbligo normativo, in quanto le indicazioni ivi contenute possono essere incluse nella nota integrativa al bilancio "generale" della società (cfr. G.E. Colombo, op. cit., p. 50), senza dover redigere tante note di commento quanti sono i patrimoni destinati.*

**c) Impegno derivante dall'assunzione di responsabilità illimitata della società per i debiti del patrimonio destinato** (OIC2, pagg. 10 e 11). *L'indicazione in calce allo stato patrimoniale dell'impegno derivante dall'assunzione di responsabilità illimitata della società per i debiti del patrimonio destinato (art. 2427 septies, comma 4) va ragionevolmente estesa non solo all'ipotesi di responsabilità limitata (nel quantum), ma anche alle obbligazioni derivanti da fatto illecito connesso allo specifico affare, delle quali risponde sempre il patrimonio sociale (cfr. G.E. Colombo, op. cit., p. 61).*

**d) Apporti di terzi costituiti da prestazione d'opera personale** (OIC2, pagg. 14-15). *Appare azzardato qualificare tout court come iscrivibili all'attivo di bilancio del patrimonio destinato gli apporti di terzi costituiti da prestazione d'opera personale; sembra invece più prudente consentire tale iscrizione solo laddove vi siano garanzie, quali fideiussioni o garanzie bancarie a prima richiesta, che rendano oggettivamente (e prudentemente) valutabile tale prestazione (cfr. G.E. Colombo, op. cit., p. 52).*

Roma, 16 settembre 2004